



Nn. 2482, 1719, 1819, 2194 e 2328-A

## **RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(FINANZE E TESORO)**

**(RELATRICE GERMONTANI)**

Comunicata alla Presidenza il 14 marzo 2011

E

### **TESTO DEGLI ARTICOLI**

*approvati, in sede redigente, dalla Commissione stessa, nella seduta del 10 marzo 2011*

PER IL

### **DISEGNO DI LEGGE**

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (n. 2482)

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze) della Camera dei deputati il 2 dicembre 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati GOLFO, CICCHITTO, SALTAMARTINI, MILANESE, APREA, LA LOGGIA, LORENZIN, BONIVER, CARLUCCI, CAZZOLA, DELLA VEDOVA, Antonino FOTI, GAVA, MISTRELLO DESTRO, SANTELLI, VERSACE e VIGNALI (2426); MOSCA, LETTA, BOCCIA, DAL MORO, DE MICHELI, GARAVINI, MAZZARELLA, VACCARO, CECCUZZI, CENNI, CODURELLI, COSCIA, FEDI, GNECCHI, MARCHI, MERLONI, MOTTA, MURER, PELUFFO, RUBINATO, SCHIRRU, TRAPPOLINO, Livia TURCO e VELO (2956)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 2010*

CON ANNESSO TESTO DEI

## **DISEGNI DI LEGGE**

Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (n. 1719)

**d'iniziativa dei senatori GERMONTANI, ADAMO, ALICATA, ASCIUTTI, BALDASSARRI, BENEDETTI VALENTINI, BEVILACQUA, BIANCONI, BOLDI, CALLIGIURI, CANTONI, CARLONI, CIARRAPICO, COLLI, CONTI, COSTA, CUFFARO, DE FEO, DE LILLO, DE SENA, DIGILIO, FLERES, FLUTTERO, GIALGRAMAZIO, LAURO, LICASTRO SCARDINO, MENARDI, NANIA, NESSA, PALMIZIO, PINOTTI, RIZZOTTI, SANTINI, SARRO, SCIASCIA, Giancarlo SERAFINI, SPADONI URBANI, THALER AUSSERHOFER, VICARI e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2009

Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati (n. 1819)

**d'iniziativa della senatrice BONFRISCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2009

Modifica all'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate nei mercati regolamentati (n. 2194)

**d'iniziativa delle senatrici CARLINO e BUGNANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2010

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, relative alla parità di accesso agli organi delle società quotate in mercati regolamentati (n. 2328)

**d'iniziativa dei senatori THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI e FOSSON**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2010

*assorbiti nel disegno di legge n. 2482*

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
– della 2 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	10
Disegni di legge:		
– n. 2482: testo approvato dalla Camera dei deputati e testo degli articoli approvati dalla Commissione .....	»	14
– n. 1719, d’iniziativa dei senatori Germontani ed altri .	»	18
– n. 1819, d’iniziativa della senatrice Bonfrisco .....	»	19
– n. 2194, d’iniziativa delle senatrici Carlino e Bugnano	»	20
– n. 2328, d’iniziativa dei senatori Thaler Ausserhofer ed altri .....	»	21

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolato alla attenzione dell'Assemblea rappresenta l'esito di un proficuo e fecondo dibattito tra le forze politiche, tra Parlamento e Governo, tra istanze politiche e rilievi tecnico-giuridici sulla portata del testo approvato dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 riguarda la composizione degli organi di amministrazione e controllo delle società italiane con titoli quotati nei mercati regolamentati in Italia, trattandosi di modifiche a quella parte del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il cui ambito è definito all'articolo 119 dello stesso.

Le modifiche introdotte all'articolo 1 vanno lette in parallelo con quelle all'articolo 2. In entrambi i casi si tratta, in termini generali, rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati, dell'introduzione di un principio di gradualità nella riserva di una quota al genere meno rappresentato e di un regime sanzionatorio affidato alla competenza della Consob.

In particolare, l'articolato conferma che la riserva di una quota a favore del genere meno rappresentato si applica a soli tre mandati consecutivi, in tal modo rispondendo alle istanze di coloro che avevano già alla Camera dei deputati sollevato una questione di rispetto di principi costituzionali. Si conferma altresì l'indicazione fondamentale di rimettere all'autonomia statutaria le modifiche finalizzate ad ottenere il riparto di quote. In altri termini, anche la Commissione finanze e tesoro ha preso atto con convinzione che l'ambito statutario rappresenti il limite invalicabile del legislatore in una materia così delicata e strategica per l'economia come il governo societario e il controllo sulla gestione. In tale prospettiva e secondo tale

angolo di visione, assume particolare rilievo la conferma della validità della quota del 30 per cento, adeguata agli scopi della legge, ma solo a partire dal secondo rinnovo del mandato. Infatti la Commissione ha inteso fare proprie le considerazioni sul positivo apporto delle donne nel governo societario, nella convinzione, tuttavia, che tale incremento (appunto il 30 per cento) possa essere raggiunto con la dovuta gradualità nel tempo.

In aggiunta, la Commissione ha ampliato le indicazioni affidate all'autonomia statutaria per la definizione delle liste e per prevedere il rispetto del riparto per quote anche in caso di sostituzione. La Commissione ha quindi escluso che con norma di rango primario si disciplinasse direttamente la formazione delle liste per giungere indirettamente alla riserva di quote negli organi societari, confermando la indicazione della Camera dei deputati, ma non si è sottratta ad una sollecitazione di quanti hanno avuto presente, per competenze personali e scelta politica, l'obiettivo di preservare l'autonomia delle società quotate.

La proposta del Governo di superare il meccanismo della decadenza automatica quale sanzione unica per il mancato rispetto del riparto è stata ampiamente condivisa dalla Commissione con alcune significative specificazioni: la Consob diffida la società ad adempiere e successivamente, in caso di inottemperanza, irroga una sanzione pecuniaria; in caso di ulteriore inottemperanza si conferma la decadenza degli eletti. Come si vede, alla decadenza degli eletti, situazione per certi versi traumatica e non certamente auspicabile, tema che ha animato in maniera significativa il dibattito in Commissione e all'esterno del Parlamento, si potrebbe giungere solo dopo un'articolata fase di interlo-

cuzione tra l'autorità di vigilanza e le società interessate. In altri termini, resta fermo il principio della decadenza per ognuno dei tre mandati, ma come ultima ipotesi in caso di reiterata inottemperanza. Giova sottolineare che la tempistica del meccanismo sanzionatorio garantisce comunque che, entro un termine certo dall'avvio della procedura, la società reintegri gli organi sociali con la riserva di quote.

Va altresì tenuto presente che un'analisi sistematica ed organica della volontà del legislatore non può che attribuire il potere sanzionatorio per tutti e tre i mandati in riferimento al rispetto della quota prevista per ciascuno degli stessi e che il meccanismo sanzionatorio affidato alla Consob è diretto alla verifica del rispetto del riparto di un quinto, per il primo mandato, e di un terzo, per i restanti mandati.

Va osservato che le modifiche così illustrate soddisfano la condizione espressa nel parere reso dalla Commissione affari costituzionali.

In riferimento all'articolo 2, rispetto al testo della Camera dei deputati, è stata introdotta la previsione che le disposizioni si applicano dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge, specificando che il rinnovo del primo mandato in applicazione della legge sia effettuato rispettando il criterio di una quota di un quinto dei componenti degli organismi. Vale a tale proposito la specificazione precedente che, anche in caso di mancato rispetto di tale criterio di un quinto, si attiva l'intervento della Consob. Anche in questo caso, in ossequio al parere della 1<sup>o</sup> Commissione, la Commissione ha accolto una maggiore gradualità, considerando pure

i rilievi di quanti hanno perseguito una maggiore aderenza del testo alle aspettative dei settori economici interessati.

Infine, per quanto riguarda l'articolo 3, attesa la specificazione che le disposizioni si applicano anche alle società controllate dalla pubblica amministrazione costituite in Italia, è prevista l'emanazione di un decreto attuativo ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 1 e 2, la vigilanza sull'applicazione delle norme, la forma e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti eventualmente decaduti. La disposizione recata originariamente dal testo della Camera dei deputati presentava una certa genericità e, in potenza, una latitudine molto estesa. La Commissione ha quindi previsto una norma di rilievo: non vi è dubbio, infatti, che non risulta agevole per il settore pubblico individuare un organismo omogeneo, per competenza e finalità, alla Consob, se non attraverso un esame analitico di ogni situazione particolare, anche con riguardo alle società controllate da organismi decentrati, dalle regioni e da enti locali. Appare quindi più che opportuno rinviare al potere regolamentare del Governo, in modo da tenere conto delle finalità della legge e delle specificità di ogni società controllata. Si tiene conto quindi delle indicazioni circa la omogeneità legislativa, ma anche delle specificità delle numerose fattispecie identificabili nella dizione generale di società controllate dalla pubblica amministrazione.

GERMONTANI, *relatrice*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

**sui disegni di legge e su emendamenti**

1° marzo 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2482, considerato che:

– le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «mercati finanziari», che la lettera *e*) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

– l'effetto del provvedimento in esame sarebbe quello di determinare l'obbligo ineludibile di una maggiore presenza di donne tra gli amministratori eletti nelle società quotate in borsa nonché nelle società controllate da pubbliche amministrazioni, ambiti nei quali oggi esse rappresentano mediamente circa il 7 per cento;

– le misure proposte coinvolgono diversi diritti e principi costituzionali, nessuno dei quali può essere ignorato o sottovalutato, seppure a beneficio di altri;

– le finalità del testo proposto sono riconducibili al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, al primo comma dell'articolo 37, ove si prevede che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti ... che spettano al lavoratore», nonché al «diritto dei lavoratori a collaborare ... alla gestione delle aziende», di cui all'articolo 46, nella misura in cui si tenda a proporzionare la presenza di donne e uomini negli organi societari a quella dell'insieme dei lavoratori e gli organi stessi vedano una significativa presenza dei medesimi lavoratori;

– le norme in esame, d'altra parte, tendono a derogare al principio di uguaglianza di cui al primo comma dell'articolo 3, nel momento in cui costringono coloro che hanno il compito di scegliere amministratori di talune società a tenere conto del sesso degli eligendi e non soltanto delle qualità intrinsecamente richieste per quei ruoli, derogando, inoltre ai principi della libertà d'iniziativa economica, tutelata dal primo comma dell'ar-

titolo 41, nonché del diritto di proprietà, riguardo al quale l'articolo 42 prevede limiti solo allo scopo di «assicurarne la funzione sociale e renderla accessibile a tutti»;

– l'articolo 51 è riferito ai rapporti politici, cui il titolo IV della parte I della Costituzione, di cui fa parte, è dedicato, e ha un'attinenza solo parziale ed eventuale al provvedimento, nella parte in cui si applica a quelle società controllate da pubbliche amministrazioni, le cui cariche direttive potrebbero essere assimilate, per modalità di nomina e regime giuridico, a «uffici pubblici»;

– difficilmente, inoltre, la prevalenza di uno dei due sessi tra gli amministratori eletti di determinate società può configurarsi come «in contrasto con l'utilità sociale» o come «danno alla dignità umana», di cui al secondo comma dell'articolo 41;

– tra i 27 Paesi membri dell'Unione europea, 25 non hanno alcuna legge paragonabile alle norme proposte, la Spagna ha introdotto un principio di *best practice* con l'obiettivo di raggiungere il 40 per cento di donne entro otto anni, la Francia, con una legge approvata due settimane fa, concede quattro anni di tempo per raggiungere il 20 per cento e sette per il 40 per cento, senza prevedere la decadenza degli organi nel loro insieme, ma una loro integrazione entro sei mesi dal mancato rispetto delle quote;

rilevato che:

– le norme proposte prevedono la decadenza dalla carica di tutti gli eletti nel caso in cui non vengano rispettate, un fatto traumatico per la società colpita, che potrebbe avere gravi conseguenze sulla quotazione in borsa, colpendo anche il patrimonio di risparmiatori, del tutto privi di potere decisionale in ordine alla composizione degli organi societari, come i possessori di piccoli pacchetti azionari o di quote in fondi comuni di investimento;

– viene imposto, altresì, in soli sei mesi un passaggio ad almeno il 33 per cento di donne, dal livello medio attuale, del 7 per cento;

– la composizione complessiva degli organi societari non è determinata da una singola decisione, sia pure collettiva, ma dalla somma delle decisioni individuali nella presentazione delle liste e nelle successive elezioni; le norme statutarie, pertanto, per quanto si possano immaginare intrusive nella libera formazione delle liste, non possono garantire sempre il risultato imposto dalle norme di cui al disegno di legge;

– va approfondita la *ratio* dell'agire per un riequilibrio fra i sessi in un settore che non rientra, se non nei termini limitati ed eventuali sopra richiamati, nell'ambito di applicazione dell'articolo 51 della Costituzione e che coinvolge, anche potenzialmente, solo una piccola minoranza, peraltro elitaria, con un impatto sociale estremamente limitato; vi sarebbero grandi masse di cittadini e cittadine che hanno probabilità enormemente inferiori, rispetto alle poche migliaia di donne potenziali amministratrici di società quotate, di raggiungere posizioni di tale rilievo sociale e retributivo;

evidenziato altresì che:

– l'articolo 1, al comma 1, capoverso *1-ter*, e al comma 3, lettera *a*), capoverso *1-bis*, mentre da un lato disciplina le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi in caso di elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nulla prevede nel caso in cui lo stesso principio non sia rispettato nelle ipotesi di sostituzione di uno o più componenti dei medesimi organi;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, dirette a garantire che il provvedimento sia dotato del requisito di ragionevolezza, rilevante sotto l'aspetto costituzionale:

– le norme devono prevedere una gradualità, non solo temporale, nella loro applicazione, analogamente a quanto previsto nei due Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato norme consimili;

– venga coerentemente introdotta una gradualità di applicazione relativamente alla prevista sanzione della decadenza degli organi societari, tale da non compromettere la funzionalità e le quotazioni della società, anche prendendo lo spunto da norme analoghe di altri Paesi;

e con le seguenti osservazioni:

– parallelamente o in alternativa alle sanzioni, andrebbe valutata la possibilità di introdurre forme incentivanti per un riequilibrio fra i sessi;

– andrebbe considerata la possibilità di differire l'efficacia delle norme non in relazione ai mandati ma a termini di tempo definiti dalla stessa legge, per evitare eccessive disparità temporali nell'applicazione delle stesse;

– valuti la Commissione di merito la possibilità di correlare la presenza negli organi sociali anche alla proporzione fra donne e uomini quali lavoratori e quali azionisti della stessa società, in particolare allo scopo di non comprimere la rappresentanza femminile nei casi in cui essa sia prevalente;

– riguardo all'articolo 1, comma 1, capoverso *1-ter*, e comma 3, lettera *a*), capoverso *1-bis*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di disciplinare puntualmente le conseguenze derivanti dal mancato rispetto del principio di equilibrio tra i generi nei casi di sostituzione di uno o più componenti del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale;

– valuti la Commissione di merito l'opportunità di definire strumenti di verifica dell'impatto delle previste azioni positive, in particolare nel caso in cui si opti per sanzioni meno drastiche di quelle contenute nel testo in esame.

Le medesime considerazioni si intendono riferite agli altri disegni di legge, nonché agli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito.

**su ulteriori emendamenti**

8 marzo 2011

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2482, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(GIUSTIZIA)

**sul disegno di legge n. 2482**

(Estensore: CENTARO)

22 febbraio 2011

La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario per le seguenti ragioni.

Va considerato preliminarmente come, malgrado il principio posto a fondamento del disegno di legge debba ritenersi meritevole di tutela ma soprattutto di valutazione positiva, sia indispensabile verificarne la sintonia con il quadro costituzionale vigente.

Esso presenta all'articolo 51 della Costituzione un esplicito riferimento alla parità tra i sessi ai fini dell'accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive. Nel medesimo articolo è contenuto l'invito alla Repubblica e, quindi, ai poteri legislativo ed esecutivo di promuovere ed attuare tale principio. La previsione, come è noto, si inserisce nel titolo relativo ai cosiddetti rapporti politici e cioè a quella parte della Carta fondamentale che, attenendo all'organizzazione della società sotto il profilo pubblicistico delle relazioni tra i cittadini e tra i cittadini e lo Stato con riguardo ai diritti e doveri nonché all'organizzazione della struttura politico-sociale, rappresenta materia indisponibile. L'impostazione data caratterizza la forma di Stato e, nell'attuale cornice costituzionale, si collega al principio di eguaglianza (articolo 3 della Costituzione). Gli effetti di tali precetti costituzionali sono, nell'applicazione derivante dalla legislazione ordinaria, il diritto di voto esteso, il diritto ad accedere a funzioni ed uffici pubblici fino alla previsione obbligatoria di quote di genere nelle liste elettorali di alcune regioni, nonché regolamenti concernenti la presenza obbligatoria di quote di genere in organismi di governo di enti locali. In proposito, tuttavia, deve ritenersi dubbia la piena rispondenza di tali ultime disposizioni al dettato costituzionale, potendo eventualmente rinvenirsi una copertura giuridica nella libertà regolamentare attribuita alle regioni ed agli enti locali, specie in presenza di statuti speciali costituzionalmente riconosciuti e sempre entro la cornice costituzionale generale. E, d'altro canto, il richiamo all'articolo 3 della Costituzione, giova ribadirlo

nell'attuale quadro ordinamentale costituzionale, non può che avere riguardo all'eguaglianza di possibilità di accesso, potendosi configurare una quota di risultato solo nei casi in cui la teorica parità di partenza sia nella realtà *deminuta* a vario titolo ed in modo concreto.

Nessun riferimento, invece, la Costituzione opera, relativamente alla parità di genere, nella parte concernente la libertà d'intrapresa (articolo 41 della Costituzione). Ciò per le seguenti ragioni. La prima riposa sulla disponibilità dei diritti patrimoniali, salvo rarissime eccezioni derivanti da profili pubblicistici ritenuti preponderanti dal legislatore costituente ed ordinario.

Questa è, tipicamente, l'impostazione liberal-democratica, che attribuisce al cittadino ampia facoltà di disporre dei propri beni, riconoscendo espressamente il diritto di proprietà e conseguentemente garantendo le facoltà attraverso le quali si esplica.

Ciò conduce, in assenza di limitazioni o di precetti espressi di rilevanza costituzionale, alla più ampia libertà di scelta nell'attività dispositiva patrimoniale, avendo essa profili di diretta connessione con la gestione del patrimonio e delle relative attività da parte del soggetto titolare; costui, infatti, risente gli effetti delle proprie decisioni, che non possono che essere adottate in assoluta libertà. Il breve *excursus* di profilo costituzionale che precede rappresenta la necessaria premessa per comprendere il parere esplicitato nella seguente narrativa.

Il disegno di legge prevede non una riserva di genere nel consiglio di amministrazione, nel consiglio di gestione e nel collegio sindacale delle società quotate in mercati regolamentati nonché di quelle controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile non quotate in mercati regolamentati, bensì un risultato di genere.

Muovendo dalla premessa costituzionale illustrata nella pregressa narrativa, la compressione del diritto di proprietà e delle facoltà ad esso connesse è indiscutibile. Bisogna, infatti, considerare come le società in parola siano private e che anche quelle controllate da pubbliche amministrazioni seguono per espressa disposizione di legge la disciplina delle prime. La loro attività, inoltre, non ha riferimento a profili pubblicistici in grado di condizionare la designazione degli organi di amministrazione e di controllo.

È attraverso la scelta dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo, infatti, che si esplica il diritto di proprietà sulle quote di partecipazione al capitale sociale, rientranti nel patrimonio e tra i diritti disponibili dei soggetti titolari.

L'individuazione del componente dell'organo di amministrazione rientra nella facoltà di delega ad altro soggetto fisico dell'esercizio del diritto di proprietà e della gestione delle sue facoltà connesse.

In proposito, la scelta è sostanzialmente assimilabile all'istituto del mandato.

Va rilevata, inoltre, la frequente presenza diretta del soggetto titolare del diritto negli organi di amministrazione o di gestione. In tal caso, riu-

scirebbe ancor più difficile ipotizzare una riserva di genere giacché si risolverebbe nella preclusione oggettiva al proprietario della quota di esercitare il proprio diritto, in assenza della percentuale di presenza di genere diverso tra gli altri componenti degli organismi societari in questione.

L'obiezione anzidetta risulta obiettivamente insuperabile, né vale richiamarsi al principio sancito dall'articolo 3 della Costituzione poiché, come osservato in precedenza, esso garantisce la parità dei diritti di accesso ma non di posizione giuridica, se non in presenza di condizioni sostanzialmente *deminutae* per ragioni oggettive.

In tale condizione non può certamente essere ricompresa la differenza di genere, in sé. Né vale richiamarsi alle direttive in tema di parità di genere nonché di promozione ed attuazione di essa, emanate dall'Unione europea, poiché operano nel medesimo ambito tracciato dalla Carta costituzionale, senza affermare alcuna parità o quota di risultato di genere. Il richiamo di normative di Stati esteri, infine, non tiene conto di cornici costituzionali differenti.

Esaminando ulteriormente altri profili del testo, va considerata la incongruenza del risultato di quota di genere in relazione alle società organizzate secondo il sistema monistico. Al riguardo, non occorre spendere soverchie considerazioni. Vanno piuttosto rimarcate la difficoltà nonché la possibile disparità di trattamento, con riferimento alla procedura di elezione dell'organo di amministrazione. Essa, infatti, si articola attraverso la competizione tra liste contrapposte. In assenza di un obbligo di quota di genere nell'ambito di una lista (anch'esso, comunque, difficilmente giustificabile sotto il profilo costituzionale per le argomentazioni espresse nella pregressa narrativa), si potrebbe verificare il caso che la quota di genere gravi in concreto sulla lista di maggioranza, al fine di evitare la sanzione prevista dal disegno di legge. L'ipotesi è tutt'altro che di scuola perché maggioranze azionarie consolidate determinano stabilmente l'assetto di governo di una società, pur avendo la minoranza diritto ad una rappresentanza.

Risulta, poi, incongrua l'estensione della quota di genere anche al collegio sindacale.

È noto, infatti, che la scelta dei componenti non è frutto di elezione bensì di un'individuazione effettuata «*intuitu personae*», sulla scorta di un rapporto fiduciario generato dall'affidamento nella capacità professionale. Altro requisito è, altresì, rappresentato dall'indipendenza. L'organo di controllo costituisce una sorta di giudice della legittimità e della regolarità della gestione societaria. Non si comprende, quindi, in assenza di una vera e propria forma di rappresentatività (pur a fronte delle obiezioni mosse al riguardo) quale sia la *ratio* di una tal quota di genere.

È opportuno, altresì, sottolineare come la sanzione comminata della decadenza appaia oltremodo eccessiva in riferimento all'entità della violazione.

Ancorché ogni precetto, per essere osservato, abbisogni di una sanzione, la stessa Carta costituzionale enuncia il principio di proporzionalità con riferimento alla gravità del fatto. Anche nella fattispecie in esame pos-

sono riscontrarsi casi di temporanea inadempienza alla previsione ovvero di impossibilità di applicazione, a non voler avere riguardo anche al caso di necessità.

L'effetto derivante dalla sanzione potrebbe condurre a gravi ripercussioni sul mercato regolamentato e non solo con riferimento alla società ma anche ad eventuali società controllate, oltre che alle imprese dell'indotto. Il vuoto di potere derivante dalla decadenza genererebbe problemi di gestione, con serie ripercussioni sul mondo del lavoro.

Se, poi, la decadenza colpisse sia l'organo di amministrazione che quello di controllo si porrebbe ad una gestione affidata al tribunale, realizzabile sempre con difficoltà per società di notevole entità; come dimostrato da gestioni in condizioni straordinarie prossime alla decozione pur con poteri vasti concessi dalla legge. E, comunque, si finirebbe con una ablazione del diritto di proprietà ad opera della «mano pubblica», solo per ragioni collegate alla scelta degli amministratori o dei controllori e non per le patologie di funzionamento del meccanismo societario ovvero della gestione previste dalla legge a tutela della minoranza azionaria ovvero dei creditori ovvero dei lavoratori. Ciò, a non voler considerare il rischio di trasferimento della sede sociale in altri Stati o di un mancato radicamento mediante società controllata, probabile a causa di un mercato globale particolarmente concorrenziale anche attraverso la legislazione societaria per imprese operanti su diversi mercati esteri.

Le argomentazioni svolte nella pregressa narrativa valgono anche per le società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

Ad esse, infatti, si applica la medesima normativa delle altre società oggetto del presente parere a mente delle previsioni di legge al riguardo.

Ed a nulla vale il richiamo alla natura pubblica del soggetto controllante. La promozione del rapporto paritario contenuta nell'articolo 51 della Costituzione si riferisce ai rapporti politici mentre, nella specie, si verte in tema di rapporti economici, ancorché afferenti a servizi pubblici. Valgono, quindi, le medesime osservazioni svolte per i soggetti privati.

Ciò, a non voler considerare la posizione subalterna ma garantita del soggetto privato rispetto a quello pubblico. Appare, infine, redatta in modo non particolarmente chiaro la norma concernente la decorrenza delle previsioni del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

## Art. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi  
delle società quotate)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

**DISEGNO DI LEGGE**TESTO DEGLI ARTICOLI  
APPROVATI DALLA COMMISSIONE

—

## Art. 1.

*(Equilibrio tra i generi negli organi  
delle società quotate)*

1. *Identico:*

«1-*ter*. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, **la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla**

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

«*I-bis*. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*».

3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*I-bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica»;

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma.** Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico».

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identico:*

«*I-bis*. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, **la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre**

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

b) al comma 4-*bis*, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-*bis*,».

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni del comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter*, del comma 1-*bis* dell'articolo 147-*quater* e del comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»;**

b) *identica*.

Art. 2.

(Decorrenza)

1. Le disposizioni **della presente legge** si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati **successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti.**

Art. 3.

(Società a controllo pubblico)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società, **costituite in Italia**, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.

(Segue: *Testo degli articoli approvati dalla Commissione*)

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

**2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le società interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalità di sostituzione dei componenti decaduti.**

**DISEGNO DI LEGGE N. 1719**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
GERMONTANI ED ALTRI

---

**Art. 1.**

1. All'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Il riparto degli amministratori, determinato ai sensi del presente comma, si applica per due mandati consecutivi.

1-ter. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-bis».

**Art. 2.**

1. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, inserito dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La CONSOB emana il regolamento di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter, del citato testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, inserito dall'articolo 1 della presente legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 1819**

D'INIZIATIVA DELLA SENATRICE BONFRISCO

—

## Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere è effettuato in base a un criterio che assicura l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti.

1-ter. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-bis».

## Art. 2.

1. Le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 147-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

2. Il regolamento di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2194**D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI CARLINO  
E BUGNANO

## Art. 1.

1. All'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

«1-ter. Lo statuto prevede altresì che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base ad un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. L'equilibrio si intende raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottiene almeno un terzo degli amministratori eletti. Il riparto degli amministratori, determi-

nato ai sensi del presente comma, si applica per due mandati consecutivi.

1-quater. La CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce le sanzioni per le società quotate che non ottemperano all'obbligo di cui al comma 1-ter».

2. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, e comunque non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La CONSOB emana il regolamento di cui al comma 1-quater dell'articolo 147-ter del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE N. 2328**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI  
THALER AUSSERHOFER ED ALTRI

**Art. 1.**

*(Equilibrio tra i generi negli organi  
delle società quotate)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147-ter, e successive modificazioni, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Lo statuto prevede, altresì, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico.»;

b) all'articolo 147-quater, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147-ter, comma 1-ter.»;

c) all'articolo 148, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, altresì, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale risultante dall'elezione. Tale riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio sindacale non rispetti il riparto previsto dal presente comma, i componenti eletti decadono dalla carica. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori prima della scadenza del termine, i nuovi amministratori sono nominati nel rispetto del medesimo riparto.»;

2) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» è inserita la seguente: «1-bis.»;

3) al comma 4-ter, dopo le parole: «dei commi» è inserita la seguente: «1-bis.».

**Art. 2.**

*(Decorrenza)*

1. Le disposizioni del comma 1-ter dell'articolo 147-ter, del comma 1-bis dell'articolo 147-quater e del comma 1-bis dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle società quotate in mercati regolamentati e, comunque, non prima di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 3.**

*(Società a controllo pubblico)*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.





